

(N. 215)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati
nella seduta del 21 dicembre 1948 (V. stampato N. 234)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col **Ministro del Commercio con l'estero**

(MERZAGORA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 DICEMBRE 1948

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonchè determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge 29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

La esenzione di cui al precedente articolo è accordata ai residui della lavorazione degli olii di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643 b, 6-alfa della tariffa doganale).

La stessa agevolezza è accordata anche agli olii di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-a-2 della tariffa doganale, per la

quantità corrispondente agli olii combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine dovute, ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e modificato da ultimo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1285, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, sulla ozocerite greggia,

sugli olii di petrolio e sugli olii provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili, sul benzolò, sulla paraffina solida, sulla ceresina e sulla vasellina (voci ex 563, 643, ex 649, 650, 651 e 652 della tariffa doganale) sono rimosse sul peso netto reale.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI